



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord

Ai Procuratori Aggiunti

Ai Sostituti Procuratori

Oggetto: disposizioni in tema di comunicazione istituzionale.

Il Procuratore della Repubblica

Premesso che in data 22 luglio 2026 è stato sottoscritto con il Procuratore Generale presso la Corte di Appello e gli altri Procuratori della Repubblica del Distretto il Protocollo operativo in materia di linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale;

Ritenuto, pertanto, di dover impartire le opportune disposizioni attuative, in conformità con quanto concordemente statuito in sede distrettuale;

DISPONE

1. Principi generali

Le disposizioni contenute nel Protocollo in tema di oggetto della comunicazione, di linguaggio e di strumenti comunicativi devono intendersi nel presente atto integralmente richiamate.

2. Modalità di coinvolgimento del magistrato titolare del procedimento.

La comunicazione istituzionale è riservata al Procuratore della Repubblica, come, peraltro, già previsto nel Progetto Organizzativo vigente.

Si ritiene opportuno -anche sulla scorta delle disposizioni in tema di illeciti disciplinari dei magistrati- escludere i magistrati titolari dei procedimenti da ogni interlocuzione con gli organi di stampa. In tal senso, d'altronde, si è pronunciata anche l'assemblea dei magistrati di questo Ufficio.

Il coinvolgimento dei magistrati va circoscritto al tratto procedimentale della comunicazione istituzionale interno all'Ufficio e segnatamente nella segnalazione al Procuratore del caso meritevole di comunicazione, nella eventuale preparazione della minuta del comunicato, nonché nella doverosa segnalazione dei provvedimenti decisorii che impongano la comunicazione di aggiornamento.

3. La tracciabilità della comunicazione istituzionale.

La tracciabilità della comunicazione è assicurata mediante l'istituzione di un registro di comodo -custodito presso la segreteria del Procuratore-, ove sono annotati, in ordine cronologico, per ogni comunicazione istituzionale, i seguenti dati:

- a) la natura della comunicazione, ovvero se trattasi di comunicazione iniziale o reattiva;
- b) il procedimento interessato ed il p.m. titolare dello stesso;
- c) il testo della comunicazione diffusa e, ove si è proceduto a conferenza stampa, la videoregistrazione della conferenza stessa;
- d) la trasmissione dei comunicati-stampa e dei decreti di indizione della conferenza stampa al Procuratore Generale;
- e) l'eventuale comunicazione di aggiornamento.

4. La comunicazione di "aggiornamento".

Al fine di dare tempestiva e piena attuazione alla comunicazione di aggiornamento, si dispone che nel procedimento interessato dalla comunicazione istituzionale si apponga sulla copertina del fascicolo e nell'applicativo "APP" l'annotazione che si tratta di procedimento soggetto a comunicazione, in modo da allertare il p.m., delegato per la trattazione ovvero per l'udienza, e onerarne la necessaria segnalazione al Procuratore.

5. La comunicazione proveniente dalla polizia giudiziaria.

La comunicazione istituzionale avente ad oggetto attività compiute di iniziativa dalla polizia giudiziaria ricade nell'esclusiva responsabilità di quest'ultima.

Tuttavia, in presenza di attività suscettibili di ulteriori sviluppi investigativi rimessi alla valutazione del pubblico ministero, gli organi di polizia

giudiziaria avranno cura di interloquire con il Procuratore della Repubblica al fine di valutare eventuali ricadute negative della comunicazione sulla prosecuzione delle indagini.

6. Il rilascio di copia degli atti del procedimento.

Come concordato in sede di stipula del Protocollo, è consentito, secondo quanto, peraltro, previsto dall'art. 116 c.p., il rilascio di copia dei provvedimenti agli operatori dell'informazione che ne facciano richiesta, documentando la propria qualità.

Sarà cura del Procuratore valutare eventuali effetti pregiudizievoli del rilascio di copia degli atti per l'attività di indagine -anche interpellando sul punto il p.m. delegato alla trattazione del procedimento- ovvero ricadute negative sui diritti delle persone a vario titolo coinvolte nella vicenda ovvero esigenze di tutela di soggetti particolarmente vulnerabili.

Ove venga rilasciata copia dell'atto, incombe sul ricevente il divieto, penalmente sanzionato, di pubblicazione dell'atto medesimo, ai sensi dell'art. 114 c.p..

Si dispone la pubblicazione delle presenti disposizioni, unitamente al Protocollo sottoscritto in data 22.7.2026, sul sito istituzionale dell'Ufficio.

Si dispone, infine, la trasmissione del presente atto alla Procura Generale presso la Corte di Appello nonché ai Signori Questori di Napoli e di Caserta, ai Signori Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Napoli e di Caserta ed al Signor Comandante della Polizia Metropolitana.

Aversa, 23.7.2026

Il Procuratore della Repubblica
Domenico Airoma

